



*Fondazione collettiva Swiss Life Invest, Zurigo*  
(fondazione)

# Regolamento per l'elezione dei rappresentanti dei dipendenti e dei datori di lavoro nel consiglio di fondazione

**Entrata in vigore: 1° settembre 2024**

# Indice

**Art. 1** Organizzazione dell'elezione / ufficio elettorale

---

**Art. 2** Compiti dell'ufficio elettorale

---

**Art. 3** Composizione del consiglio di fondazione

---

**Art. 4** Diritto di voto attivo (diritto di voto, lista elettorale)

---

**Art. 5** Diritto di voto passivo (eleggibilità, verifica delle condizioni elettorali)

---

**Art. 6** Diritto di presentare proposte

---

**Art. 7** Elezione tacita

---

**Art. 8** Svolgimento dell'elezione

---

**Art. 9** Dimissioni di membri del consiglio di fondazione

---

**Art. 10** Fissazione della data delle elezioni e dei termini

---

**Art. 11** Entrata in vigore

---

## Art. 1 Organizzazione dell'elezione / ufficio elettorale

- 1- Il consiglio di fondazione in carica delega l'organizzazione dell'elezione all'organo di gestione. È possibile effettuare per via elettronica tutti i preparativi per l'elezione e il suo svolgimento. La votazione avviene esclusivamente per via elettronica.
- 2- Per lo svolgimento dell'elezione viene istituito un ufficio elettorale presso l'organo di gestione. Esso è soggetto al segreto di voto.
- 3- L'ufficio elettorale è composto da tre membri. Il responsabile e i membri dell'ufficio elettorale vengono designati dal consiglio di fondazione.
- 4- I membri del consiglio di fondazione in carica e le persone proposte per l'elezione nel consiglio di fondazione non possono essere membri dell'ufficio elettorale.

## Art. 2 Compiti dell'ufficio elettorale

All'ufficio elettorale spetta l'alta vigilanza sulla lista elettorale. L'ufficio elettorale è responsabile dell'accettazione e dell'attivazione del sistema elettorale online, segnatamente ai seguenti fini:

- a) verifica della completezza delle schede
- b) configurazione delle regole elettorali, come numero massimo di voti ammesso, in totale, per singola scheda (incl. schede bianche) e per singola riga della scheda
- c) suddivisione degli aventi diritto di voto in gruppi elettorali
- d) fissazione del periodo elettorale (inizio e fine della votazione)
- e) svolgimento di una votazione di prova
- f) invio dell'invito elettorale per e-mail agli aventi diritto di voto registrati

## Art. 3 Composizione del consiglio di fondazione

- 1- Il consiglio di fondazione è composto da due rappresentanti dei dipendenti e da due rappresentanti dei datori di lavoro affiliati alla fondazione.
- 2- Per ogni istituto di previdenza possono entrare a far parte del consiglio di fondazione al massimo rispettivamente un rappresentante dei dipendenti e uno del datore di lavoro.

## Art. 4 Diritto di voto attivo (diritto di voto, lista elettorale)

- 1- Hanno diritto di voto, con un voto ciascuno per ogni istituto di previdenza:
  - i rappresentanti dei dipendenti nelle commissioni amministrative per l'elezione dei propri rappresentanti
  - i rappresentanti del datore di lavoro nelle commissioni amministrative per l'elezione dei rappresentanti del datore di lavoro.

Il diritto di voto attivo dell'istituto di previdenza si estingue alla disdetta del contratto di affiliazione tra l'impresa e la fondazione o all'estinzione dell'impresa.
- 2- Per esercitare il diritto di voto attivo, gli aventi diritto di voto iscrivono, per singolo gruppo elettorale, alla lista elettorale:
  - un rappresentante dei dipendenti della commissione amministrativa per ogni istituto di previdenza ai fini dell'elezione dei propri rappresentanti;
  - un rappresentante del datore di lavoro della commissione amministrativa per ogni istituto di previdenza ai fini dell'elezione dei propri rappresentanti.

## Art. 5 Diritto di voto passivo (eleggibilità, verifica delle condizioni elettorali)

- 1- Sono eleggibili le persone che godono di una buona reputazione e che garantiscono una gestione ineccepibile degli affari.
- 2- Sono eleggibili alla carica di *rappresentanti dei dipendenti* (membro e membro supplente) nel consiglio di fondazione i dipendenti assicurati presso la fondazione il cui rapporto di lavoro con il rispettivo datore di lavoro affiliato alla fondazione non sia stato disdetto e sia a tempo indeterminato, e il cui luogo di lavoro si trovi in Svizzera. Non sono eleggibili i dipendenti che svolgono la funzione di rappresentante del datore di lavoro all'interno della commissione amministrativa dell'istituto di previdenza.
- 3- Sono eleggibili alla carica di *rappresentanti dei datori di lavoro* (membro e membro supplente) nel consiglio di fondazione le persone assicurate presso la fondazione il cui luogo di lavoro si trovi in Svizzera e il cui rapporto di lavoro con il rispettivo datore di lavoro affiliato alla fondazione, con contratto non disdetto, non sia stato disdetto e sia a tempo indeterminato, nonché gli indipendenti con i loro dipendenti assicurati presso la fondazione. Non sono eleggibili i dipendenti che svolgono la funzione di rappresentante dei dipendenti all'interno della commissione amministrativa dell'istituto di previdenza.
- 4- I beneficiari di rendite non sono eleggibili.
- 5- La fondazione effettua una verifica dei requisiti per la nomina. A tale scopo la persona interessata a una candidatura inoltra il formulario elettronico messo a disposizione dalla fondazione dopo averlo debitamente compilato. Oltre alla registrazione dei dati personali, occorre motivare brevemente la candidatura. Occorre inoltre fornire un estratto attuale del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni (risalente a meno di tre mesi prima). La fondazione può richiedere ulteriori informazioni e documenti necessari per la verifica della garanzia.

## Art. 6 Diritto di presentare proposte

- 1- Dalla cerchia delle persone di cui all'art. 5, il consiglio di fondazione in carica, conformemente all'art. 3 cpv. 1, propone secondo un ordine previsto un numero di candidati in qualità di membri e possibilmente il medesimo numero di candidati in qualità di membri supplenti dei rappresentanti dei dipendenti e del datore di lavoro in seno al consiglio di fondazione.
- 2- La proposta del consiglio di fondazione tiene conto, nella selezione dei candidati, di un'equa rappresentanza delle regioni linguistiche e dei sessi.
- 3- Per ogni singolo istituto di previdenza i rappresentanti dei dipendenti e del datore di lavoro aventi diritto di voto nelle commissioni amministrative possono proporre rispettivamente un ulteriore candidato conformemente all'art. 5 ai fini dell'elezione nel consiglio di fondazione. Se vengono presentate ulteriori candidature, viene svolta un'elezione conformemente all'art. 8.

## Art. 7 Elezione tacita

Se entro quattro settimane dalla comunicazione della proposta del consiglio di fondazione in carica non vengono presentate ulteriori candidature conformemente all'art. 6 cpv. 3, si considerano eletti per elezione tacita i candidati proposti dal consiglio di fondazione.

## Art. 8 Svolgimento dell'elezione

- 1- Se, entro il termine stabilito all'art. 7, vengono proposti ulteriori candidati per la rappresentanza dei dipendenti e/o del

datore di lavoro, per la rappresentanza in questione si svolgerà un'elezione a scrutinio segreto.

- 2- Entro quattro settimane dal giorno della presentazione della lista dei candidati, con integrato il numero di quelli proposti, i rappresentanti dei dipendenti e i rappresentanti del datore di lavoro aventi diritto al voto nelle commissioni amministrative possono dare la loro preferenza a tanti candidati quanti ne sono eleggibili al consiglio di fondazione.
- 3- La votazione avviene esclusivamente per via elettronica in un sistema elettorale online. Gli inviti elettorali vengono inviati per e-mail agli aventi diritto di voto all'inizio delle elezioni. Durante il periodo elettorale gli elettori iscritti alla lista elettorale ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 hanno accesso al sistema elettorale.
- 4- Sono eletti a membri del consiglio di fondazione i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Gli altri candidati sono eletti membri supplenti nell'ordine del numero di voti ottenuti. In caso di parità di voti si procede all'estrazione a sorte.
- 5- Lo spoglio dei voti viene effettuato dal sistema elettorale. L'ufficio elettorale redige, all'attenzione del consiglio di fondazione in carica e di quello di nuova elezione, un verbale sulle elezioni effettuate e pubblica su internet, entro due mesi, i risultati delle stesse.
- 6- La determinazione del risultato elettorale avviene sotto supervisione notarile.

#### **Art. 9 Dimissioni di membri del consiglio di fondazione**

- 1- In caso di dimissione di un membro del consiglio di fondazione nel corso del mandato, gli subentra il successivo membro supplente proposto conformemente all'art. 6 o il membro supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti conformemente all'art. 8 cpv. 4.
- 2- Se un membro del consiglio di fondazione si dimette dalla sua carica nel corso del mandato e non può essere sostituito da un membro supplente, occorre tenere un'elezione sostitutiva. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per analogia.

#### **Art. 10 Fissazione della data delle elezioni e dei termini**

Il consiglio di fondazione in carica stabilisce, al più tardi sei mesi prima della scadenza del mandato in corso, il procedimento da applicare secondo quanto dispone il presente regolamento elettorale.

#### **Art. 11 Entrata in vigore**

Il presente regolamento elettorale entra in vigore il 1° settembre 2024 e sostituisce quello precedente.

\* \* \*